

# La dipendenza contestuale dei termini nella sentenza della Corte Costituzionale:

## Note esemplificative per una teoria dell'interpretazione del linguaggio costituzionale<sup>1</sup>

The contextual dependence of the terms in the Constitutional Court decision:  
Illustrative notes for a theory of interpretation of constitutional language

Angelo Costa(\*)

**RIASSUNTO:** Il presente studio vuole offrire uno sguardo giurisprudenziale sulla contestualità del linguaggio indagando il termine usato dal Giudice come un elemento del più complessivo fenomeno del diritto costituzionale. E' ovvio che in una pagina di teoria del diritto certamente, vi può essere una lettura, secondo la quale il testo della sentenza della Corte Costituzionale e la terminologia adoperata rappresentano l'una il processo e l'altra il risultato di uno stesso procedimento complesso che cercheremo di chiarire nel corso di questo studio.

La percezione categorica, pertanto, all'interno della sentenza, in un'ottica dichiaratamente contestuale, vuole fornire molte informazioni all'interprete attento che opera attraverso procedure e i metodi volti all'analisi terminologica e strutturale della sentenza, per mezzo di una solida riflessione teorica delle argomentazioni e delle conclusioni necessarie per spiegare le relazioni tra concetti e termini, studiando il lessico proprio della sentenza e tralasciando, anche perché tale indagine spetterebbe ad altri, gli aspetti morfologici e di sintassi e puntando l'attenzione sul principio di univocità del concetto di termine per mezzo di un approccio di tipo sincronico che evidenzia il sistema concettuale di ogni termine della sentenza, soffermandosi sulla frequenza

---

<sup>1</sup> Il presente lavoro è frutto di una complessa quanto articolata attività di ricerca che ha prodotto già diversi studi tra cui: R. ROLLI, A. COSTA, *La sentenza amministrativa: lingua e nodi interpretativi*, in *Giustizia Amministrativa - rivista di diritto pubblico*, giustamm.it, anno XI, n.10-ottobre 2014 e A. COSTA, *Spunti di ricerca sulla lingua del diritto tra filologia ed interpretazione*, in *dike kai nomos, quaderni di cultura politico-giuridica*, anno 2, n.5 ottobre 2013/marzo 2014, pp. 119-168.

(\*) Costa Angelo (1977), cultore della materia in Giustizia Amministrativa presso l'Università della Calabria e collaboratore presso la medesima cattedra. Laureato in lettere classiche v.o. (con lode) e in Giurisprudenza Magistrale, è docente di latino e greco dal 2001 presso i licei classici e giornalista pubblicista.

Legal Journalist collabora con il quotidiano *ItaliaOggi* (ClassEditori), con il *Quotidiano per la Pubblica Amministrazione* (Gruppo Wolters Kluwer-UTET Giuridica) e con il *Quotidiano Enti Locali* (Gruppo Wolters Kluwer-UTET Giuridica).

Il suo filone di ricerca riguarda anche il rapporto tra lingua e diritto, in particolar modo nello studio del Diritto Amministrativo e del Diritto Costituzionale la lingua viene vista come strumento ausiliare del momento interpretativo nella pratica e nella teoria giuridica.

Diplomato presso la Scuola Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, ha, poi, conseguito un Master di II livello presso l'Università della Calabria e due corsi di perfezionamento annuali sempre presso l'Unical. Già direttore, dal 2002 al 2005, della rivista scientifica internazionale *Il Nuovo Baretto* con redazioni nelle maggiori capitali europee.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra le più recenti si segnalano: con Renato Rolli, *Genus & representation's path: il neutro nella cultura occidentale per una neutralizzazione dei concetti giuridici. Studio oltre le discriminazioni tra uomo e donna*, in *Giustizia Amministrativa - rivista di diritto pubblico*, 2015; *Osservazioni sul diritto di credito maturato nell'ambito di un rapporto di servizio di tipo onorario nella P.A.: note giurisdizionali*, in *Ratio Iuris - rivista giuridica*, 2015; con Diego D'Amico, *Certificati bianchi, efficienza energetica e diritto amministrativo*, in *Ratio Iuris - rivista giuridica*, 2015; *Interdittiva antimafia: note sulla necessità dell'attualità del condizionamento criminale*, in *Ratio Iuris - rivista giuridica*, 2015; *Brevi note sul riparto di giurisdizione relativamente agli atti amministrativi che hanno riflessi sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti*, in *Ratio Iuris - rivista giuridica*, 2015; *Costituzione e procedimento interpretativo: la semantica del lessico costituzionale e categorizzazione normativa*, in *Giustizia Amministrativa - rivista di diritto pubblico*, 2015; con Renato Rolli, *La sentenza amministrativa: lingua e nodi interpretativi*, in *Giustizia Amministrativa - rivista di diritto pubblico*, 2014; *Spunti di ricerca sulla lingua del diritto tra filologia ed interpretazione*, in *Dike kai nomos, quaderni di cultura politico-giuridica*, 2014.

d'uso al fine di cogliere la strutturazione della sentenza per creare un criterio interpretativo che possa sfruttare conoscenze dottrinarie consolidate.

**PAROLE CHIAVE:** diritto costituzionale, giustizia costituzionale, teoria del diritto, lingua, sentenza

**SOMMARIO:** 1. Introduzione: *dal* giudizio incidentale di costituzionalità - 2. La sentenza della Corte Costituzionale: analisi e prospettive - 3. Terminologia e struttura - 4. Per una teoria del linguaggio costituzionale: tra Costituzione e sentenza - 5. Conclusioni: la dipendenza contestuale dei termini. Breve ed esemplificativa indagine sulla sentenza della corte costituzionale

**ABSTRACT:** This study aims to offer a glimpse jurisprudential on the contextuality of language, by investigating the term used by Justice as an element of the more complex phenomenon of constitutional law. It 'obvious that in a page of theory of law certainly, there can be a reading, according to which the text of the judgment of the Constitutional Court and the terminology used represent the process and the result of a complex procedure that we will try to clarify the course of this study.

The categorical perception, therefore, in the decision, in a perspective openly contextual, want to provide a lot of information to the interpreter careful working through procedures and the methods to the analysis of terminology and structure of the judgment, by means of a solid theoretical reflection the arguments and conclusions required for explaining the relationships between concepts and terms, studying the lexicon of their own decision and ignoring, because such an investigation would be responsible to others, the morphology and syntax, and focusing on the principle of univocity of the concept of term by means of a synchronic approach that highlights the conceptual system of each term of the judgment, focusing on the frequency of use in order to understand the structure of the judgment to create a rule of interpretation that can take advantage of the knowledge doctrinal consolidated.

**KEYWORDS:** constitutional law, constitutional justice, theory of law, language, decision

*Nel levare per l'ultima volta la mano da questi Discorsi, mi fo lecito di avvertire, che, sebbene finiti soltanto oggi, furono da assai tempo incominciati e maturati<sup>2</sup>*

Giosuè Carducci

## 1. Introduzione: *dal* giudizio incidentale di costituzionalità'

Per introdurre il tema della dipendenza contestuale dei termini<sup>3</sup> nella sentenza della Corte Costituzionale, sembra opportuno, in via del tutto preliminare, partire da quanto sancito nell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e nell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 in cui viene riconosciuta all'autorità giurisdizionale la legittimazione ad attivare, d'ufficio o su istanza di parte, *il giudizio incidentale di costituzionalità*<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> *Dello svolgimento della letteratura nazionale*, Zanichelli Editore, Bologna 1911 - Discorsi tenuti nella Università di Bologna, negli anni 1868-71; e tutti insieme stampati negli *Studi letterari*, Livorno, Vigo, 1874, pagg. 3-137

<sup>3</sup> si veda lo studio che, sebbene formatosi in altro contesto, bene può fungere da introduzione e da spunto per questa ricerca: AA.VV. *Analisi del testo letterario: dieci applicazioni del metodo contestuale dinamico*; a cura di T.Slama-Cazacu; prefazione di R. Titone, Roma, Bulzoni, 1988 e particolarmente: C. BIANCHI, *La dipendenza contestuale: per una teoria pragmatica del significato*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2001

<sup>4</sup> si veda sul tema: E. CATELANI, *La determinazione della questione di legittimità costituzionale nel giudizio incidentale*, Milano, A. Giuffrè, 1993, pp. 253-271

E' proprio dal giudizio incidentale di costituzionalità che può prendere le mosse un discorso, per molti aspetti complesso, in cui si incontrano elementi giuridici in senso tecnico con tracce di teoria del diritto che risulteranno essere esemplificativi perché da un lato e dall'altro attrattivi di una situazione dipanante nel difficile mondo della sentenza costituzionale e del linguaggio costituzionale<sup>5</sup>.

In relazione alla necessaria provenienza della questione da un "giudice" che decida, nel corso di un "giudizio" di cui è investito, di rimetterla alla Corte, si segnala la sentenza n. 223/2014 che ha ribadito il tradizionale orientamento favorevole alla legittimazione degli arbitri a promuovere l'incidente di costituzionalità. Secondo i Giudici, infatti, «l'arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria». Pertanto, «il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l'interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie» ed «è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione».

Ad esempio, e sempre in via introduttiva, ci sono una serie nutrita di pronunce dalle quali è possibile cogliere una situazione di dipendenza chiara tra contesto e termini utilizzati dal Giudice: la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale<sup>6</sup> sollevate da Regioni e Province autonome, anche quando le norme statali incidono su competenze legislative regionali: gli esempi più rilevanti sono le misure previste da leggi dello Stato volte al contenimento della spesa regionale sanitaria o per il personale, nonché l'attenuazione del rigore del divieto di vincolo di destinazione delle risorse statali in materie di competenza regionale<sup>7</sup>, e questo quando ciò si riveli necessario per l'uniforme soddisfacimento su tutto il territorio nazionale di fondamentali diritti sociali, in una situazione di accentuata diminuzione di risorse disponibili<sup>8</sup>.

Sempre ad uso strettamente esemplificativo ed introduttivo del nostro studio, che certamente già da queste prime battute non pare avere i caratteri della semplicità, a quanto sopra detto si deve aggiungere la prosecuzione di una rigorosa giurisprudenza in tema di indispensabilità del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici.

La serie di note esemplificative potrebbe continuare, ma già queste iniziali, che verranno di seguito approfondite da un punto di vista marcatamente teorico, possono bene introdurre un tema che, sebbene complesso, non è assolutamente avulso dalla pratica giurisprudenziale ed anzi è momento chiarificatore da un punto di vista interpretativo di tanti luoghi della sentenza della Corte Costituzionale.

Uno sguardo giurisprudenziale sulla contestualità del linguaggio tende, in linea di massima, a considerare il termine usato dal Giudice come un elemento del più complessivo fenomeno del diritto costituzionale. Anche se, certamente, vi può essere una lettura, secondo la quale il testo della sentenza della Corte Costituzionale e la terminologia adoperata rappresentano l'una il processo e l'altra il risultato di uno stesso procedimento complesso che cercheremo di chiarire nel corso di questo studio.

E' ovvio, che in tal caso, una tale lettura intenderà la terminologia non come fenomeno visto nella sua processualità, ma nella sua compiutezza, dunque lo si osserverà come il compimento di un processo di sintesi di dottrina e giurisprudenza già avvenuto<sup>9</sup>.

Pertanto, una stretta prospettiva dottrina prima accennata, che invece indica l'inverso, cioè una terminologia tecnica come un fatto essenzialmente processuale<sup>10</sup>, che nella sua articolazione va a costituire il fulcro della pronuncia, però, può essere abbastanza facilmente confutata, o meglio, corretta da alcuni rilievi: si potrebbe osservare, ad esempio, che non sempre ciò che si studia in dottrina possa essere pedissequamente

<sup>5</sup> cfr. V. ONIDA, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi: materiali di giustizia costituzionale*, Torino, G. Giappichelli, s.d., pp. 5-41

<sup>6</sup> cfr. A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1990, pp. 180-231

<sup>7</sup> cfr. F. R. DE MARTINO, *Il principio di competenza concorrente*, in *Il Trattato costituzionale nel processo di integrazione europea*, in M. Scudiero (a cura di), Jovene, Napoli, 2005, p.387

<sup>8</sup> cfr. P. SCHIERA, *Potere e legittimità*, Brescia, Morcelliana, 2012, pp. 330-401

<sup>9</sup> cfr. G. LONGO, *Controllo di legittimità e monito di sovranità: per una teoria politica della giustizia costituzionale*, Roma, Aracne, 2012 particolarmente le pagine introduttive

<sup>10</sup> cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 290-365

applicato, ed infatti il Giudice nella sentenza fugge sempre tale possibilità; non sempre, cioè, ciò che si apprende è tale da risultare in quel complesso di elementi che si definisce come utile ed essenziale, da qui l'applicazione di un contesto normativo, dottrinario e giurisprudenziale al c.d. caso concreto<sup>11</sup>.

Ciò perché, sempre in via introduttiva al nostro discorso, quanto viene scritto possa essere letto dal destinatario della pronuncia come una sorta di aggiunta di nozioni che non intaccano il sistema concettuale di un testo giurisprudenziale in via di formazione, al punto da determinare quella trasformazione cognitiva e identitaria<sup>12</sup> che normalmente si attribuisce al fatto in se che, in linea di principio, è unico e differente da tutti gli altri (anche se non di rado ci sono casi simili posti all'attenzione del Giudice).

Ancora, se ci si riferisce al concetto di termine legato ad un contesto, è da notare che in esso sono inclusi processi che non possono essere definiti come immutabili e statici, vi è, infatti un'importante dimensione del diritto costituzionale, che attiene ad aspetti predefiniti<sup>13</sup>, oppure non scelti e voluti dall'individuo, che possono essere prevalentemente riferibili al già dato e al preterintenzionale, cioè a quelle condizioni di base della trama del fatto, oppure agli eventi e ai casi che la condizionano<sup>14</sup>.

Se così è, potrebbe, ad esempio, sembrare superata la tradizionale concezione che riservava in via esclusiva allo Stato il riconoscimento (ed in certa misura la connessa tutela) dei diritti della persona: coerentemente, viene avanzata l'esigenza «che la dottrina giuridica si adatti meglio alle circostanze della storia, ossia ad un contesto in cui la pretesa di porre regole come giuridiche non sia più solo degli Stati nazionali che abbiamo sin qui conosciuto ed in cui il predominio del diritto statale, là dove permanga, non sia più scontato»<sup>15</sup>.

Tutto questo vale, in primo luogo, con riguardo alla dimensione contestuale, nella quale lo sviluppo di c.d. *termini propri* consente l'affermazione dell'idea in base alla quale vi sono alcuni diritti la cui tutela prescinde dallo *status civitatis* ed investe la dimensione che potremmo chiamare dello *status humanitatis*, andando così ad incidere, ad esempio, su una visione c.d. universale dei diritti dell'uomo<sup>16</sup>.

Pertanto, pur non volendo discostarsi del tutto, vale la pena lo stesso svolgere una breve nota introduttiva, in ragione delle implicazioni del contesto rispetto all'indagine sui termini che si vuole in questa sede condurre.

A sommo parere di chi scrive, infatti, il c.d. *caso di specie* si presenta ben più articolato e complesso da analizzare di quanto non si voglia far apparire e, come tale, non perfettamente riconducibile entro i confini di una teorizzazione vaga che rischierebbe di non condurre ad alcuna conclusione scientificamente valida.

Se così è, quindi, sarebbe necessario riconoscere l'opportunità di ripensare almeno in parte i contorni del nostro discorso, nel senso che non si tratterebbe solo di analizzare il sistema terminologico come mero mezzo di «attuazione» che si compone di diversi elementi, molti dei quali, che potremmo ben definire come tradizionali, giungendo alla conclusione che - in una prospettiva marcatamente ben più ampia -, ben potrebbe assumere, l'uso del termine, le vesti di c.d. *strumento di gestione* del contenuto in tema di diritto, ovvero di centro di imputazione, subordinato al fatto, alla dottrina e ad un apparato giurisprudenziale che quanto agli obiettivi ed alle finalità da perseguire da parte del Giudice, sembra essere momento fondante<sup>17</sup>.

Risulta, quindi, essere, questa, senza alcun dubbio, una delle conseguenze dirette e più immediate della intrinseca adattabilità e dipendenza del termine dal contesto, adeguandosi alle diverse esigenze giurisprudenziali da soddisfare.

<sup>11</sup> si vedano le insuperate pagine di G. ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, Bologna, Il mulino, 2012

<sup>12</sup> cfr. E. FERIOLI, *Origini e sviluppi del principio democratico nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Principi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 179 - 238

<sup>13</sup> cfr. M.D. POLI, *Bundesverfassungsgericht e Landesverfassungsgerichte: un modello policentrico di giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2012, le pagine introduttive e pp. 200-263

<sup>14</sup> cfr. G. BISOGNI, *Teoria giuridica e giustizia costituzionale in Italia: un profilo storico-filosofico*, Milano - Udine, Mimesis, 2012

<sup>15</sup> Così, da ultimo, V. ANGIOLINI, *Il diritto degli individui*, Torino, 2005, p. 12

<sup>16</sup> Tendenza che pone problemi di conciliabilità con l'evoluzione nel senso della regionalizzazione e specializzazione dei diritti: su tale argomento v., per tutti, DENNINGER, *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, Torino, 1998

<sup>17</sup> cfr. G. LONGO, *op. cit.*, pp. 14-52

Allo stesso tempo, è anche il segno di un complesso processo che, proprio per queste ragioni, mal si presta ad essere inquadrato nell'ambito della sofferta vicenda che attiene al rispetto di principi vaghi e generalizzanti che, in sede di attuazione delle diverse opzioni pianificatorie, vanno prese in considerazione prendendo sempre le mosse, come è ovvio, dal dettato normativo e costituzionale.

Questo, seppur breve discorso introduttivo, ovviamente, non vuole - né, lo si ripete, sarebbe possibile, stante la complessità dell'oggetto della presente indagine - mettere in discussione le premesse teoriche e concettuali che vi sono alla base. Pur tuttavia, anche a prescindere dall'effettivo superamento della tesi più restrittiva, rimarcare, come si è fatto, la specificità della tematica oggetto della nostra ricerca è un esercizio che si rivela comunque proficuo, anche per futuri ulteriori approfondimenti.

Da una parte, perché rende ancora più comprensibili le ragioni dell'utilizzo di una ricerca sulla dipendenza contestuale dei termini all'interno della pronuncia della Corte Costituzionale<sup>18</sup>.

Dall'altra, perché consente di cogliere, attraverso la lente di una tale innovativa soluzione interpretativa, tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi che, come si vedrà ampiamente più avanti nel corso dello studio, presentano gli elementi del testo giurisprudenziale.

Ecco, quindi, il centro del discorso che andremo ad affrontare: l'interpretazione, il momento interpretativo come concetto polisemico, capace di ricomprendere l'atto di interpretare, le tecniche utilizzate e i risultati dell'interpretazione<sup>19</sup>.

Sottolineando, anche in accordo con autorevole dottrina, come il linguaggio dell'interpretazione sia diverso dal linguaggio della Costituzione, perché è un meta linguaggio, un *linguaggio sul linguaggio* della Costituzione.

Quello che, quindi, resterà da verificare in questa articolata quanto complessa trattazione sarà quale sia la funzione dell'interpretazione, se essa sia rappresentazione della Costituzione, ricostruzione o innovazione dell'ordinamento costituzionale.

Tenuto conto, infine, dello spazio che una autorevole rivista scientifica come quella che ci ospita, possa concedere ad una simile ricerca, si è dovuto procedere, obbligatoriamente, anche ad un lavoro di sintesi.

Uno degli obiettivi principali, quindi, che in sede di introduzione, sembra opportuno sottolineare è che si rendono necessarie ulteriori ricerche per conoscere meglio le tendenze che vanno a caratterizzare un esame generale dell'argomento al fine di consentire la raccolta dei dati prendendo anche spunto da altri sistemi costituzionali europei e mondiali.

Il risultato che in questa sede esporremo conduce, evidentemente, ad una sorta di analisi linguistico-statistica costituita da una sorta di vocabolario terminologico corredato da informazioni sulla frequenza, non banalmente e numericamente intesa, di ciascun termine, ma da un punto di vista concettuale e del suo rapporto con la contestualità oltre che da informazioni c.d. semantiche e concettuali sui termini stessi della sentenza della Corte Costituzionale, che dovrebbero costituire quella sorta di valore aggiunto della ricerca da noi affrontata<sup>20</sup>.

Pertanto, il problema su cui si cercherà di indagare, inoltre, sembra essere relativo al tema peculiare del rapporto tra *termine* e *contesto*, cioè a come, e quando questi sono in rapporto da un punto di vista strettamente

---

<sup>18</sup> cfr. L. PEGORARO, *Giustizia costituzionale comparata*, Torino, Giappichelli, 2007

<sup>19</sup> cfr. A. CELOTTO, *Questioni di giustizia costituzionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2009, pp. 24-61

<sup>20</sup> l'accezione che si dà al termine contestualità nel nostro lavoro di ricerca non va confusa con quella offerta, anche, da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sez. III Civile, sentenza n. 6394/15; depositata il 30 marzo) al termine, inteso da un punto di vista strettamente temporale, infatti la medesima Corte sostiene che: «un elemento strutturale indefettibile della sentenza ex 281 sexies c.p.c. è la *contestualità* tra dispositivo letto in udienza e motivazione.

Questa contestualità nell'intento del legislatore – tradottosi in una norma di agevole interpretazione quale appunto quella dell'art. 281 sexies cpc - significa che con la lettura del dispositivo il giudice ha consumato non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale.

In altri termini, in base alla norma citata, il giudice può motivare *solo contestualmente*. *Se lo fa successivamente* la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto».

teorico, ovvero a come, e se, i meccanismi che portano alla stesura della sentenza differiscano da quelli degli altri momenti redazionali nel campo del diritto<sup>21</sup>.

Rispetto a tale indagine si rende pertanto necessaria, o quantomeno opportuna, una lettura di tipo strettamente scientifico, che vada a contemperare una indagine sulla sentenza della Corte Costituzionale, affiancata da una base dottrinarica in termini di teoria del diritto costituzionale e di studi sulla lingua, che abbia come finalità quella di mettere in evidenza i momenti fondanti nei quali emerge la consapevolezza di una *c.d. suscettibilità terminologica* dei termini all'interno della sentenza stessa<sup>22</sup>.

Va rilevato, poi, che i risultati dello studio, cercheranno ed avranno come primo obiettivo quello di non sconfinare in una sorta di analisi empirica fine a se stessa.

Dopo aver posto tali premesse metodologiche, ci concentreremo quindi su alcune problematiche specifiche che riguardano il linguaggio del diritto costituzionale e della sentenza della Corte, attraverso anche l'analisi degli elementi di natura concettuale, enunciativa ed attinenti alla struttura dell'interpretazione costituzionale<sup>23</sup>.

## 2. La sentenza della Corte Costituzionale: analisi e prospettive

Una seconda e più feconda considerazione all'interno di questo nostro saggio vuole prendere le mosse dagli aspetti di cui al paragrafo precedente al fine di aprirsi alla dinamicità propria delle diverse situazioni della sentenza della Corte Costituzionale.

Si tratta, anzitutto, di una sorta di comunicazione specialistica, ovvero di una terminologia con un vocabolario proprio ad un settore specifico che è quello del diritto ed in particolar modo del diritto costituzionale. Tale terminologia crea e dà forma ad una sorta di vocabolario di settore all'interno del quale il dettato costituzionale con il suo linguaggio proprio crea le linee guida<sup>24</sup>.

Di queste risultanze si deve tener conto nell'analisi della sentenza della Corte Costituzionale, limitandosi ad esaminare i profili di specificità in forza del quale lo studio della sentenza medesima richiede una trattazione peculiare rispetto alla disciplina generale sulla dipendenza contestuale dei termini.

Tra gli scopi del nostro saggio rientra, certamente, quello della realizzazione di strutture *c.d.* di accesso interpretativo e di organizzazione della conoscenza al fine di sopperire all'assenza nel panorama scientifico nazionale ed internazionale di strumenti omogenei di classificazione e di controllo terminologico e di gestire fenomeni che sono rilevabili all'interno della sentenza della Corte Costituzionale quali l'evoluzione linguistica, tecnica e normativa<sup>25</sup>.

Compito quindi dello studioso del diritto non sarà solo quello di cogliere gli elementi strettamente normativi, ma accedere con strumenti scientifici ad un processo di interpretazione<sup>26</sup> atto a cogliere nella sentenza elementi che in prima e superficiale lettura possono sfuggire: si tratta, in ultima istanza, di entrare pienamente in un lessico specialistico condiviso tra i soggetti che la sentenza la fanno e ed una sorta di

---

<sup>21</sup> cfr. T. GUARNIER, *Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale: specificità e problemi dell'interpretazione costituzionale nell'ordinamento giuridico integrato*, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, pp. 378-417

<sup>22</sup> si veda il datato, ma insuperato AA.VV., *Filosofia e teoria generale del diritto, diritto costituzionale*, [Scritti giuridici in onore di Santi Romano]Padova, CEDAM, 1940, pp. 539-621

<sup>23</sup> cfr. M. COSSUTTA, *Interpretazione ed esperienza giuridica : sulle declinazioni dell'interpretazione giuridica: a partire dall'uso alternativo del diritto*, Trieste, EUT, 2011, le prime quindici pagine

<sup>24</sup> si veda sul tema D. PULITANO, *Il terminologo: cosa fa, cosa deve sapere, come si diventa*, in *Mediazioni: Rivista online di studi interdisciplinari su lingue e culture*, 2006.

<sup>25</sup> una sentenza degli anni Sessanta è diversa da una sentenza di oggi.

<sup>26</sup> cfr. S. VINCIGUERRA, *Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Assago, CEDAM, 2009

*thesaurus*, proprio dell'interprete, che abbia la finalità di controllare e studiare l'uso dei termini e che consenta l'accesso all'informazione e la classificazione dei concetti espressi, attraverso una rigorosa analisi scientifica<sup>27</sup>.

È oramai opinione condivisa che interpretare il diritto e particolarmente una sentenza complessa ed articolata come quella della Corte Costituzionale, sia un'impresa ardua e non assolutamente banalizzante, data la sua irriducibile complessità e sistemicità<sup>28</sup>, che porta il lettore poco attento o non dotato degli adeguati strumenti scientifici a cogliere soltanto qualche tessera isolata di un apparato che nella maggior parte dei casi è molto complesso.

All'interno di questo nostro saggio l'intento è manifestamente solo quello di ricostruire brevemente la fisionomia del contesto che circonda i termini all'interno della sentenza della Corte Costituzionale: si tratta, perciò, di delineare una sorta di, fino ad oggi, inedito equilibrio che si sta creando all'interno del tradizionale rapporto tra norma e giurisprudenza, tra quelle certezze funzionali ad analizzare e a progettare l'azione propria della Corte, e quell'imprescindibile momento giurisprudenziale utile a non lasciarsi ingabbiare dal già detto, e a formulare sempre nuove soluzioni interpretative fornite dal Giudice.

All'interprete, al ricercatore di diritto, un compito quindi tutt'altro che semplice.

Utile, per questa nostra indagine, potrebbe risultare il consistente e qualificato sviluppo che ha avuto, specie negli ultimi decenni, la ricerca scientifica in tema di giustizia costituzionale, e con specifico riguardo al nostro ordinamento, il riconosciuto valore di «clausola a fattispecie aperta» attribuito alla disposizione di cui all'art. 2 Cost. ha comportato che le dichiarazioni adottate mediante accordi internazionali, e recepite nell'ordinamento italiano, devono essere utilizzate ai fini dell'individuazione della categoria dei diritti inviolabili, operando esse un possibile arricchimento del catalogo.

La sentenza della Corte Costituzionale potrebbe, in questo senso, introdurre una sorta di *diritto «nuovo»*, attraverso anche la previsione di forme di tutela giurisdizionale ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento interno<sup>29</sup>.

Il presente saggio intende, pertanto, suggerire alcuni spunti di riflessioni interpretative circa la sentenza della Corte Costituzionale anche relativi ad alcuni aspetti, sia semantici, sia pragmatici, della lingua della sentenza medesima, con il dichiarato intento di porre in luce questa poco frequentata, in ambito scientifico, *lingua speciale*, anche allo scopo di contribuire al dialogo interdisciplinare tra linguisti e giuristi.

Circa la rilevanza, ai fini dell'analisi della sentenza, della distinzione tra l'ipotesi in cui il giudizio di una clausola sia individuale e concreto ed il caso in cui tale controllo sia operato a livello astratto, sembra opportuno evidenziare che una ricerca in tale modo effettuata, relativamente alla regola d'interpretazione applicabile, tra le azioni che coinvolgono una singola sentenza e le azioni più generali, trova una giustificazione nella diversa finalità di tali ricerche.

Da un certo punto di vista, per quanto riguarda, ad esempio, le sentenze più datate, potrebbe risultare particolarmente difficile isolare il problema dell'interpretazione da quello dell'aspetto strettamente linguistico,

<sup>27</sup> R. BIN, *L'applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l'interpretazione conforme a Costituzione della legge*, in [www.robertobin.it](http://www.robertobin.it): «Alla radice culturale del nostro tema – si dice di solito – vi è la contrapposizione ideale e scolastica tra due modelli di procedimento di controllo delle leggi: il modello “concreto” che si costruisce sull'esperienza nordamericana e il modello “astratto” di impostazione europea. Nel primo modello la Costituzione è una legge come le altre, e come altre è applicata nelle aule dei tribunali laddove si discute dei diritti e degli interessi concreti delle persone: prevale sulle altre leggi, ma equivale, per funzione e intensità normativa, alle altre leggi; nel secondo modello la Costituzione è una fonte non solo sovraordinata alle leggi, ma che si distingue da esse anche per la funzione. Essa non serve a regolare i diritti degli individui, quanto le attribuzioni dei poteri dello Stato e i loro limiti: limiti che, in una Costituzione che incorpora in un quadro conflittuale valori e principi contrapposti, non possono che imporsi, anzitutto, alle contingenti maggioranze di governo e alle leggi che esse legittimamente esprimono».

<sup>28</sup> cfr. l'ottimo lavoro di C. PANZERA, *Interpretare manipolare combinare: una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale*, Napoli - Roma, Edizioni scientifiche italiane, 2013

<sup>29</sup> Tale aspetto è comune ad altre esperienze costituzionali: secondo la sent. n. 78 del 1982 del Tribunale costituzionale spagnolo, ad esempio, «la Constitución se inserta en un contexto internacional en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, por lo que hay que interpretar sus normas en esta materia de conformidad con la Declaration Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales que mencionan el precepto». In dottrina v. CRUZ VILLALON, *Contenido, y posición y protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en España*, in *Enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali nelle Carte costituzionali europee*, a cura di A. ROMANO, Milano, 1994, p. 229 ss.

poiché i distinguo che sono stati proposti nelle nostre precedenti considerazioni trovano giustificazione soprattutto nella prospettiva della contemporaneità e nell'attualità del diritto costituzionale<sup>30</sup>.

In una prospettiva, dunque, che considera strettamente legati, come è giusto che sia, la sentenza della Corte Costituzionale ed il dettato normativo<sup>31</sup>, ciò che emerge è una sorta di discrepanza storica tra una lingua specialistica e la sua codificazione scientifica: sebbene, infatti, questa sia frutto di un'evoluzione molto recente, collocabile, grosso modo, nel ventesimo secolo.

Il ricercatore di diritto costituzionale è, pertanto, chiamato ad effettuare una valutazione in concreto, fuggendo una valutazione c.d. in abstracto sul carattere proprio di alcuni elementi della sentenza medesima.

Il dato, che l'interprete sarà chiamato quindi ad analizzare, deriverà, pertanto, dal fatto che andrà letto come una sorta di precetto di ottimizzazione, cioè dipendente contestualmente dal confronto con altri principi e dalla presenza di determinate possibilità di fatto.

Una lettura della sentenza della Corte Costituzionale marcatamente interpretativa, potrebbe infatti favorire uno studio più organico e più funzionale alla ricerca medesima<sup>32</sup>.

Pertanto il nuovo approccio alla sentenza della Corte diventa, alla luce della nostra ricerca, poliedrico e multifocale, mettendo in luce la necessità di considerare, mai separatamente, il *c.d. piano del concetto* ed il *c.d. piano del significato*, ponendo l'accento particolarmente sulla dimensione del significato all'interno di un più generale contesto normativo che vede nella Costituzione il punto di costante riferimento, chiarendo, quindi il significato con l'analisi concettuale, senza ignorare la dimensione linguistica e semantica propria di ogni sentenza<sup>33</sup>.

Va dunque precisato, però, come il punto di riferimento soggettivo che va tenuto in considerazione vada ravvisato nello specifico del caso sottoposto all'attenzione della Corte.

Anche per quanto concerne il "contesto" in cui il *thema decidendum* viene ad assumere rilevanza esso va individuato nella cornice dello specifico caso: ecco il discorso che comincia a prendere forma circa la *contestualità* dei termini all'interno della sentenza della Corte Costituzionale.

Tendendo, anzi, ad una operazione di recupero dell'inciso e del suo significato normativo attraverso una interpretazione testuale conforme alla Costituzione<sup>34</sup>.

Si veda, a mo' di esempio, l'analisi che potrebbe essere chiamata a fare la Corte di una legge regionale: si osserva che la vigente Costituzione non contempla, come già lo Statuto Albertino, l'istituto specifico dell'interpretazione autentica, pertanto la legge rivolta all'interpretazione di altra precedente può avere tale effetto solo nei limiti in cui l'interpretazione che *ex novo* si propone dal legislatore possa essere sopportata dalla legge vigente, nel senso cioè che non potrà aversi modifica *ex tunc* della legge anteriore ad opera della nuova ma solo sostituzione, con effetto abrogativo, dell'una all'altra.

<sup>30</sup> cfr. I. MASSA PINTO, *La superbia del legislatore di fronte alla natura delle cose: studio sulle tecniche argomentative impiegate dalla Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in cui è invocato l'art. 29 della Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 28-39

<sup>31</sup> cfr. M. D'AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1991, studio datato ma utilissimo per la nostra ricerca ed il più recente V. G. F. MARCENO', *La neutralizzazione del potere giudiziario. Regole sulla interpretazione e sulla produzione del diritto nella cultura giuridica italiana tra Ottocento e Novecento*, Napoli, Jovene, 2009, pp. 1-188.

<sup>32</sup> sebbene in altro contesto, potrebbe risultare utile e chiarificatrice la lettura di J. PAGADOR LÓPEZ, *La condiciones generales de la contratación: introducción y régimen jurídico de los contratos celebrados mediante ellas*, in G. BOTANA GARCÍA e M. RUIZ MUÑOZ (a cura di), *Curso sobre protección jurídica de los consumidores*, p. 179, parla di una «indeseable omisión» sottolineando la «naturaleza de las cosas: es este tipo de procedimiento de control no hay circunstancias particulares o concretas susceptibles de ayudar en la tarea de averiguación del significado jurídico relevante de la condición general que esté siendo enjuiciada».

<sup>33</sup> si veda R. ROLLI, A. COSTA, *op.cit.*

<sup>34</sup> P. JESTAZ, *Pouvoir juridique et pouvoir moral*, RTD civ. 1990, p. 626 : « dans son principe, le droit a vocation à ne pas rester un simple mode d'exercice du politique et à se voir moraliser au nom de la justice par une transmutation de ces deux éléments».

Cfr. G. LEBRETON, *Libertés publiques et droits de l'Homme*, Paris, Armand Colin, 7 éd., 2005, p. 11



Nel caso in cui con provvedimento amministrativo lo Stato produca diminuzioni o incisioni su competenze delegate alle regioni con una propria legge o, addirittura, le revochi, risulterebbe violata la riserva di legge prevista dall'art. 118, secondo comma, Cost., la quale, non solo conterrebbe un criterio di ripartizione delle competenze e una garanzia delle funzioni affidate alle regioni, ma costituirebbe anche un valido parametro per la delimitazione delle competenze costituzionalmente assegnate alle regioni.

Pertanto, sempre come momento esemplificativo del nostro discorso, risulta chiaro quanto sopra sostenuto anche dopo che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato l'idoneità dei decreti di trasferimento e, in particolare, del d.P.R. n. 616 del 1977 a definire le materie di competenza regionale e a fungere da autonomo parametro di costituzionalità<sup>35</sup> diverrebbe difficile, se non impossibile, enucleare in modo netto dalle competenze così definite quelle che occorrerebbe considerare come costituzionalmente non garantite.

E' noto a quanti hanno analizzato le lingue specialistiche, come la distinzione tra termine e parola si possa facilmente rilevare all'interno della funzione assunta dall'unità linguistica, con lo scopo di rappresentare una conoscenza che gli elementi della sentenza della Corte Costituzionale vanno a meglio delineare, in cui i termini della lingua comune non solo hanno finalità denotativa, ma hanno anche una funzione di connotare il discorso in termini strettamente giuridici in cui un'unità linguistica come termine o come parola viene ad essere caratterizzata da una contestualizzazione normativa che fa capo sempre e comunque al dettato costituzionale, in cui i termini vanno a rappresentare un carattere eminentemente assoluto, proprio per il valore rivestito dalla Carta Costituzionale, premettendo una valutazione basata su determinati elementi oggettivi<sup>36</sup>.

In questo contesto, quindi, la nostra principale preoccupazione sarà di tipo metodologico<sup>37</sup>.

E' dalla giurisprudenza costituzionale che viene pertanto una sollecitazione autorevole a non arrestarsi alla superficie dei fenomeni indagati: l'interprete dovrà, quindi, penetrare dentro la sentenza al fine di riguardare alla sostanza anche e soprattutto innovativa che in essa si può leggere ed alla struttura logica che sottende al tutto, all'interno di un processo di normazione caratterizzato sempre più da un elevato livello di complessità, al fine di cogliere quei campi concettuali da un punto di vista strettamente giuridico ben radicati nel patrimonio concettuale dell'esperienza della Corte, leggendo la Costituzione come regola anche costitutiva, e non solo regolativa, in quanto rappresentante un assetto di potere e un corrispondente sistema di competenze tanto nell'ambito di rapporti interorganici, quanto in quello di rapporti intersubiettivi e, in quest'ultimo caso, tanto fra soggetti dotati di autonomia costituzionale quanto fra soggetti che non lo sono<sup>38</sup>.

Inoltre, oggetto della nostra indagine sarà talora il mero esercizio di determinate funzioni o il compimento di determinati atti o attività, date dal ricorrere di condizioni obiettive discrezionalmente valutabili dallo stesso interprete.

E' ovvio, appare opportuno evidenziarlo, come le nostre considerazioni e le nostre conclusioni non siano le sole alternative rilevanti ai fini della interpretazione della sentenza, in cui potranno essere adottate letture aventi un'efficacia meramente interpretativa.

---

<sup>35</sup> Corte Costituzionale (v. ad es. sentt. nn. 174 del 1981, 223 del 1984)

<sup>36</sup> si veda G. AMATO, *Costituzionalismo, diritto costituzionale e la bussola dei diritti*, in [costituzionalismo.it](http://costituzionalismo.it), 10 aprile 2014: «E' il diritto costituzionale dei tecnicismi spesso soltanto processuali, che lo essicano dell'humus di cui dovrebbe essere partecipe e lo rendono indistinguibile dalle più tecniche delle discipline giuridiche. Con il che la giurisprudenza della Corte diventa uno scivolo sul quale molti finiscono per scivolare, dimenticando le grandi coordinate alle quali il diritto costituzionale, in ragione del costituzionalismo, dovrebbe sempre sentirsi legato. Perché il costituzionalismo è l'insieme delle articolazioni, implicazioni, ramificazioni della rule of law, quale essa si è venuta imponendo e tuttora si impone (o prova ad imporsi) nei confronti di coloro che, comunque esercitando un potere, attentano alle libertà e ai diritti».

<sup>37</sup> illuminanti, sebbene in altro contesto, le parole di LYAS: «There is some suggestion that the particular problems that are discussed in the Investigations are there not because they are somehow more important than any other problems that philosophers might be moved to discuss but because they are good examples by which to show the force of the methodological remarks. [...] that [...] might have a bearing on problems in wide areas of human thought».

<sup>38</sup> cfr. N. OCCHIOCUPO, *Costituzione e Corte costituzionale: percorsi di un rapporto genetico dinamico e indissolubile*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 25-41

Si tratta, come appare evidente, per l'interprete di cogliere una serie di alternative in grado di caratterizzare il fenomeno della lingua della sentenza della Corte Costituzionale<sup>39</sup> in modo di volta in volta diverso, seppure nell'alveo di una superiore unità.

Il tutto attraverso una delicata e rigorosa indagine scientifica, in cui la frequenza dovrà essere calcolata a livello di lemma e non di forma, affinché le informazioni utili al ricercatore ed all'interprete, relative alla rilevanza di un termine all'interno della sentenza non risultino alterate e quindi poco incisive per il processo di interpretazione, attraverso anche la co-occorrenza dei richiami costituzionali che le compongono, attribuendo a ciascun termine un c.d. indice posizionale, che permette di tenere traccia di quanto utile all'interprete nell'alveo anche di un più generale discorso giurisprudenziale della medesima corte, attraverso concetti e enunciati che abbiano un significato costituzionalmente rilevante, come linguaggio strettamente giuridico che si esplica attraverso una funzione descrittiva e prescrittiva, attraverso la declinazione in termini organizzativo-istituzionali e ordinamentali del microsistema normativo di volta in volta tratteggiato, in cui la Costituzione è l'unico referente possibile della dimensione dell'organizzazione politica o amministrativa di una comunità "generale" o del sistema delle sue articolazioni istituzionali<sup>40</sup>.

### 3. Terminologia e struttura

E' noto che la funzione del linguaggio giuridico è quella, tra le altre, anche di fungere da vettore del precetto al fine di incidere sulla realtà e su ogni aspetto della società, e pertanto il lessico giuridico sarà anche risultante di terminologie provenienti da altre discipline, per mezzo di una costante interazione della materia giuridica con altri campi del sapere attuando talune volte quello che Soffritti<sup>41</sup> definisce una "doppia specializzazione linguistica" (*doppelte Fachsprachlichkeit*) del termine.

La decisione dell'interprete sulla chiarezza o meno di un enunciato normativo, quindi di una struttura, è noto che spetti ai giudici e agli interpreti in genere e l'esito finale sarà una sorta di proiezione sulla norma dell'attività degli interpreti medesimi. Attività, quest'ultima, che trova nella sentenza della Corte Costituzionale eccezionale oggetto d'indagine scientifica.

La percezione categorica, pertanto, all'interno della sentenza, in un'ottica dichiaratamente contestuale, fornisce molte informazioni all'interprete attento che opera attraverso procedure e i metodi volti all'analisi terminologica e strutturale della sentenza, per mezzo di una solida riflessione teorica delle argomentazioni e delle conclusioni necessarie per spiegare le relazioni tra concetti e termini, studiando il lessico proprio della sentenza e tralasciando, anche perché tale indagine spetterebbe ad altri, gli aspetti morfologici e di sintassi e puntando l'attenzione sul principio di univocità del concetto di termine, con una rigorosa impostazione di tipo onomasiologico (e non semasiologico come la lessicologia), cioè prendendo le mosse dai concetti per poi indagare i termini, per mezzo di un approccio di tipo sincronico che ne evidenzia il sistema concettuale<sup>42</sup> di ogni termine della sentenza, soffermandosi sulla frequenza d'uso al fine di cogliere la strutturazione della sentenza per creare un criterio interpretativo nato da incroci, sfruttando conoscenze dottrinarie consolidate<sup>43</sup>.

Tuttavia prendendo come punto di partenza la *potenzialità creativa* anche del momento giurisprudenziale della medesima Corte Costituzionale, è possibile evidenziare un interesse crescente nei confronti della terminologia mediante un'applicazione anche interdisciplinare di taluni concetti base per l'analisi di una sentenza da un punto di vista scientifico poco soggetto a fenomeni di variazione formale e concettuale, attraverso una c.d. autonomia del concetto giuridico in rapporto al dettato costituzionale, cioè un sistema in cui le unità vadano ad individuare univocamente le nozioni senza alcuna ambiguità, facendo leva su una serie di

<sup>39</sup> cfr. V.G.F. MARCENO', *Incertezze generate dalle sentenze della Corte costituzionale*, in M. Dogliani (a cura di), *Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 121 – 128

<sup>40</sup> cfr. R. ROMBOLI, *La relación entre la Corte Constitucional y la Autoridad de la jurisdicción común en el control constitucional de la ley*, REVISTA PERUANA DE DERECHO PÚBLICO, 2012, pp. 13-31

<sup>41</sup> M. SOFFRITTI, *Die doppelte Fachsprachlichkeit in aktuellen normsetzenden Texten. Conflict and Negotiation in Specialized Texts*, s.l., s.d., pp. 59-77.

<sup>42</sup> cfr. l'interessante saggio di F.S. BERTOLINI, *Profili interpretativi della costituzionalità del potere regolamentare in deroga alla legge*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1989

<sup>43</sup> cfr. R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, A. Giuffrè, 2004, pp. 42-50

altri parametri variabili al fine di fornire una sorta di uniformità di lettura seguendo i criteri di chiarezza, adeguatezza e attinenza al dato propriamente giurisprudenziale e normativo.

L'interprete, pertanto, non dovrà cedere ad ambiguità né nell'analisi del senso né sulla struttura, per mezzo della cognizione e della conoscenza al fine di offrire diverse prospettive ad una prima macroanalisi<sup>44</sup>, seguendo uno studio c.d. microprospettico cui si accede tramite una imprescindibile impostazione metodologica in ambito scientifico, al fine di cogliere le variabili linguistiche all'interno di un più generale law language.

Per quanto riguarda, quindi, un'indagine sulla lingua della sentenza costituzionale, in termini di struttura e di terminologia, l'ipotesi che ci proponiamo di verificare è che si tratti di un linguaggio funzionale a livello semantico in cui sembra quanto meno azzardato scindere il livello concettuale da quello linguistico-testuale, attraverso l'analisi di sistemi dalla copertura semantica ampia, ai quali sarà possibile fare riferimento per l'organizzazione di categorie e termini propri delle lessico costituzionale, al fine di garantire l'interoperabilità tra le varie basi di dati che strutturano la sentenza fuggendo ogni criterio di uniformazione, nel tentativo di identificare in modo chiaro quanto dichiarato, attraverso la definizione di alcune caratteristiche qualitative e quantitative indispensabili per l'identificazione di alcuni momenti nodali della sentenza nell'ambito della normazione terminologica.

Ed in quest'ottica, e alla luce di quanto detto sin qui, la sentenza si presenta dunque come luogo privilegiato di studio anche in quanto momento cruciale del ragionamento scientifico.

Per rispondere a quella assoluta necessità di una definizione circa l'esistenza o la completezza di un concetto.

I risultati del nostro studio ci inducono a pensare che siamo di fronte a due livelli di approccio scientifico alla sentenza della Corte Costituzionale, fatta da macroletture dell'intero apparato normativo a disposizione e microletture di episodi specifici in campo dottrinario e giurisprudenziale, in cui i fattori linguistici possono essere assunti come costanti atti ad influire in modo prevalente sulla selezione delle varianti, segmentando la sentenza secondo diversi indici di indagine e riconoscimento interpretativo, utilizzato per finalità descrittive all'interno di una rigorosa indagine tecnica, valutando il rapporto tra l'uso di elementi normativi in genere ed elementi assolutamente tratti dalla Costituzione, associando ai termini semplici le caratteristiche considerate fondamentali nell'identificazione dei concetti fuggendo ogni ambiguità e che rispondano il più possibile ad un criterio di scientificità interpretativa.

Le osservazioni sin qui fatte vogliono soltanto illustrare, in estrema sintesi, una teoria che vuole investigare la sentenza della Corte Costituzionale *sia come processo, sia come risultato*.

Se il diritto costituzionale e nello specifico la giustizia costituzionale, da un punto di vista scientifico vuole accogliere le sfide sempre più complesse che gli vengono rivolte, sia dall'avanzamento del sapere che dal progresso, e studiare la sentenza come unità di interesse scientifico specialistica, deve tenere conto di entrambe le dimensioni che costituiscono, a nostro sommo parere, la sentenza medesima: quella del concetto giuridico (espresso dal Giudice) e quella del significato letto ed indagato dall'interprete nel suo lavoro di studio e di ricerca.

Della sentenza, nella sua complessità, come già abbiamo avuto modo di sottolineare in altro studio<sup>45</sup>, oltre che gli studiosi del diritto, dovrebbero occuparsi anche i filosofi, linguisti e filologi: si tratta di un'entità la cui indagine risulta particolarmente complessa.

La maggiore difficoltà in quest'analisi, che anche noi con i nostri studi<sup>46</sup> abbiamo cercato di affrontare in termini finalizzati al procedimento interpretativo, risiede nel fatto che, in diversi luoghi del diritto, concetto e significato vengono utilizzati tautologicamente per definirsi a vicenda, non potendo ignorare l'importanza che, nella sentenza della Corte Costituzionale su tutte, c'è di informazioni di tipo semantico, linguistico e testuale: l'interprete attento osserva che spesso il concetto non viene espresso da un unico termine, ma si realizza in modo più articolato, con una serie anche di rimandi normativi, per confluire in un livello testuale superiore, privando a volte i diversi termini del suo potere denotativo assoluto.

---

<sup>44</sup> cfr. G. GORLA, *L'interpretazione del diritto*, presentazione di R. Sacco, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 100-137

<sup>45</sup> *op. cit.*

<sup>46</sup> *op. cit.*

Ecco quindi che, nonostante le premesse precipuamente concettuali data da una solida base normativa, il ricercatore si torva dinanzi ad una convivenza dei due livelli, concettuale e linguistico, all'interno della sentenza stessa.

E' noto, inoltre, che spesso la presenza di una definizione è una condizione sufficiente, ma non necessaria per attestare l'esistenza di un concetto, diversamente da quanto affermato da qualcuno: «la definizione è necessaria e sufficiente per attestare l'esistenza di un concetto [*a définition est nécessaire et suffisante pour attester l'existence d'un concept*]»<sup>47</sup>.

Pertanto la finalità ultima del ricercatore di giustizia e diritto costituzionale sarà quella di indagare in modo efficace l'architettura concettuale e normativa sottesa ad ogni sentenza, anche attraverso l'analisi delle strutture linguistiche e concettuali al fine di comprendere in maniera più rigorosa ed approfondita i processi definitori al fine di individuare una sorta di sistematica giuridica.

La sentenza assumerà pertanto alla luce di quanto affermato un ruolo prescrittivo e normativo, nonché come momento costruttivo e costitutivo all'interno di un dominio più vasto che è rappresentato dal rapporto tra il diritto e la realtà.

A questo punto si rendono obbligatorie due considerazioni: la prima ha carattere generale, a mo' di conclusione anticipata: studiare la sentenza della Corte Costituzionale con l'obiettivo di contribuire alla comprensione della natura del pensiero giuridico, dei suoi processi creativi e del ruolo svolto in essi dalla Corte medesima, come il primo gradino di un lavoro con solide basi scientifiche verso una nuova consapevolezza della lettura e dell'analisi della sentenza stessa, attraverso un metodo per il riconoscimento delle presupposizioni e implicazioni dei concetti giuridici che la sentenza vuole esprimere in vista di una successiva fase critica interpretativa.

Sembra ovvio che anche un'analisi linguistica possa offrire gli strumenti per comprendere meglio i concetti fornendo anche elementi dottrinari supplementari di grande rilevanza, indagando la *c.d. struttura soggiacente* alla forma linguistica dei termini coinvolti nel testo della sentenza in virtù del quale l'analisi del significato dei termini non rientrerebbe più nella semantica, ma nella cosiddetta *conceptology*, in cui i termini esistono in maniera indipendente, sebbene mai isolati dalla loro naturale collocazione contestuale.

Formalmente, quindi la sentenza è dunque un'operazione i cui elementi prendono il nome, nell'ordine, di fatto e diritto, sempre in una relazione di piena reciprocità in costante riferimento al sistema normativo di cui questa è parte, cercando di ridurre al minimo la distanza tra norma e termine al fine di andare a costituire una sorta di corrispondenze biunivoche che ben si prestino a scopi operativi chiari tra gli studiosi del diritto costituzionale, prendendo in considerazione anche la funzione denotativa del termine, attraverso un approccio normativo.

Senza avere la pretesa di sviluppare l'argomento in modo esaustivo (è questo solo l'inizio di un nuovo tempo di studi, poco frequentati dagli studiosi del diritto), quello che ci interessa in questa sede è inquadrare le diverse problematiche interpretative che si trova ad affrontare il ricercatore dinanzi alla sentenza della Corte Costituzionale, cercando, con molta umiltà, di fornire degli strumenti che potrebbero rivelarsi utili, leggendo il diritto come scienza legata alla interdisciplinarietà, che non può che giovare del contributo, tra le altre discipline, della linguistica.

La relativa semplicità dello stile della sentenza, la caratteristica immediatezza del tratto del Giudice, la trasparenza del segno, corrispondono a una eventuale opacità di alcuni luoghi che richiedono quindi un approfondimento maggiore in termini di studio e di ricerca.

Si evince, quindi, in un'analisi che si basa sulla terminologia e sulla struttura della sentenza della Corte Costituzionale per cogliere la contestualità del linguaggio a fini, evidentemente, interpretativi, come la connessione tra i termini si appoggi a due tipi di presupposti che bene potremmo definire come analitici e normativi, per una urgenza logico-discorsiva per mezzo della preferenza e della prevalenza di alcuni richiami normativi rispetto ad altri.

---

<sup>47</sup> B. DE BESSÉ, "Terminological Definitions", in *Basic Aspects of Terminology Management*, vol. 1 of *Handbook of Terminology Management*. Compiled by S. E. Wright & G. Budin, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, pp. 63-74.

Come osserva parte della dottrina: (Rossi)<sup>48</sup> le differenze delle sistemazioni tassonomiche dei singoli ordinamenti giuridici sono dovute anche al forte carattere nazionale del linguaggio giuridico; ogni concetto è infatti strettamente legato all'ordinamento che lo ha prodotto e, conseguentemente, interpretabile solo in riferimento allo stesso.

Altra parte della dottrina (Belvedere)<sup>49</sup>, osserva che la questione della giuridicità di un termine è resa più complicata dalla natura 'aperta' del linguaggio giuridico, non separato con rigide barriere dal linguaggio ordinario.

Pertanto tra i due orientamenti, sebbene provengano da differenti contesti di ricerca, si può evincere come il momento interpretativo abbia nel linguaggio il suo momento nodale, e sarà in tale ambito che un'indagine rigorosa su termini e strutture porterà ad una migliore lettura del testo scritto dal Giudice.

#### 4. Per una teoria del linguaggio costituzionale<sup>50</sup>: tra Costituzione e sentenza

Leggere la sentenza della Corte Costituzionale in chiave scientifica al fine di cogliere quelli che sono i nodi interpretativi più rilevanti per il ricercatore, vuol dire contribuire all'indagine atta a favorire l'individuazione di una teoria per leggere il linguaggio costituzionale nella quotidiana applicazione fatta dai giudici, al fine anche di comporre quei contrasti interpretativi sorti in materia e disattendendo il diverso orientamento volto ad escludere la possibilità di applicazione analogica in quei casi in cui ci si trovi dinanzi ad una sorta di duplicazione delle misure compensative dell'entità del pregiudizio derivante all'interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell'applicazione della norma, attraverso una impostazione legata alla individuazione della volontà del legislatore e del ruolo del potere giudiziario, per mezzo di un'analisi dell'interpretazione quasi paradigmatica relativa agli spazi di discrezionalità e decisionalità del Giudice.

Sottolineando che gli enunciati (anche quelli normativi) possono esercitare funzioni diverse da quella meramente prescrittiva corrispondenti alle differenti funzioni del linguaggio (descrittiva, espressiva, ecc.)<sup>51</sup>, all'interno di una più ampia tavola dei generi proposizionali, in cui la comunicazione, precettiva o costitutiva che sia, si esprime comunque attraverso un enunciato o un insieme di enunciati ed alla fine l'interprete deve pervenire ad una conclusione attraverso l'interpretazione dell'enunciato.

Senza entrare troppo nel dettaglio si cercherà di evidenziare soprattutto i risultati cui i diversi argomenti differenziabili in semantici e sintattici cioè relativi al significato e alla struttura grammaticale di una norma, conducono.

Ne consegue, pertanto, l'onere di individuare una soluzione interpretativa strettamente legata all'impianto linguistico al fine di sciogliere ulteriori questioni consequenziali ed applicative, nonché l'individuazione di parametri idonei ad una lettura scientifica con riferimento anche alla base di computo offerto dal dato normativo contenuto nel giudicato medesimo, individuando elementi semantico-soggettivi e teleologico-soggettivi. I primi fanno riferimento al significato attribuito alla norma dal legislatore, i secondi agli scopi perseguiti dal legislatore.

Sarebbe opportuno leggere, quindi, la sentenza della Corte Costituzionale, alla luce degli otto argomenti sistemati di Alexy<sup>52</sup>: a) argomenti che assicurano la consistenza (in funzione della eliminazione della contraddizione tra norme); argomenti contestuali (relativi al rapporto con altre norme); c) argomenti sistematico-concettuali (che cercano di assicurare chiarezza concettuale, unità formale e completezza

<sup>48</sup> P. ROSSI, *Ontologie applicate e comparazione giuridica: alcune premesse*, in <http://www.dsg.unito.it>

<sup>49</sup> A. BELVEDERE, *Il linguaggio del diritto*, a cura di Scarpelli, U. & P. Di Lucia, pp. 403-452.

<sup>50</sup> si vedano le insuperate pagine, sebbene datate, di L. PEGORARO, *Linguaggio e certezza della legge: nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, A. Giuffrè, 1988

<sup>51</sup> Cfr. F. MODUGNO, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, Torino, 2000, pp. 27 ss

<sup>52</sup> cfr. R. ALEXY, *Concetto e validità del diritto*, introduzione di G. Zagrebelsky, Torino, Einaudi, 1997 e R. ALEXY, *Teoria dell'argomentazione giuridica: la teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*; a cura e con uno scritto di M. La Torre; presentazione di L. Mengoni, Milano, A. Giuffrè, 1998

sistematica); d) argomenti relativi ai principi (derivanti in particolare dell'applicazione, spesso contrastante, dei principi costituzionali); e) argomenti giuridici speciali (in primo luogo l' analogia); f) argomenti basati sui precedenti; g) argomenti storici (in relazione alla coerenza temporale); h) argomenti comparativi.

Spesso si sono formulate teorie giuridiche incomplete e incorrette, finendo col rinnegare, in un certo senso, i risultati che riconoscono un ruolo primario ai fattori normativi e ad altre fonti di conoscenza di livello superiore rispetto a quello strettamente legato al *thema decidendum* in cui il processo percettivo ricorre anche alle informazioni apportate dai tratti soprasegmentali.

Un recente orientamento dottrinario distingue gli «strumenti» della ragionevolezza in tre grandi aree tematiche: gli argomenti di razionalità sistematica (coerenza); gli argomenti di efficienza strumentale (congruenza, pertinenza, imperizia, proporzionalità, evidenza); gli argomenti di giustizia-equità. A venire in rilievo è, per quello che qui più interessa, il canone della coerenza, inteso come «parametro di razionalità sistematica delle leggi».<sup>53</sup>

Si condivide in questa sede l'approccio per cui non è possibile ridurre tutte le norme a prescrizioni ovvero considerare «norma» esclusivamente la proposizione che, più o meno immediatamente, rivela funzione prescrittiva o precettiva<sup>54</sup>.

E' evidente come nella sentenza gli enunciati abbiano funzione descrittiva e quindi irriducibili alle funzioni comunicative «tipiche» del linguaggio, ossia alla funzione meramente cognitiva, pertanto la lingua costituzionale si può qualificare come un tipo specifico di lingua normativa, anche se possiede delle caratteristiche peculiari che la distinguono dalla lingua utilizzata nelle leggi ordinarie e nei regolamenti e con parte della dottrina si può affermare che la forte e diffusa coscienza metalinguistica che si ritrova in quasi tutti gli interventi nel dibattito generale sul testo.

Si osserva, inoltre, come la lingua costituzionale sia caratterizzata dalla densità tecnico-giuridica dei concetti, la c.d. «intenzionalità» semantica degli enunciati costituzionali, in cui il linguaggio ordinario può venir completato e migliorato con una Costituzione che non si limita ad essere un fondamento formale e procedurale per la produzione del diritto ordinario, ma che viene vista come contenente un preciso sistema di valori (libertà, dignità, eguaglianza, principio dello Stato di diritto, dello Stato sociale, principio democratico) che si pongono quale indirizzo di tutto il diritto positivo<sup>55</sup>.

Ed Alexy<sup>56</sup>, concludendo il nostro discorso marcatamente teorico, sintetizza il tutto in quattro lineamenti principali che possono essere utili per la nostra ricerca volta ad una teorizzazione del linguaggio costituzionale:

a) norma versus valore; si tratta cioè della contrapposizione tra una concezione del diritto che include i valori e una che lo riduce alle sole norme positive;

b) sussunzione versus bilanciamento; si tratta del ruolo della funzione giudiziaria: se cioè il giudice deve applicare la legge secondo il c.d. "sillogismo giudiziario" o la debba valutare in relazione ai "casi";

c) autonomia della legge versus onnipresenza della costituzione; questa contrapposizione viene sviluppata in relazione alle diverse possibilità interpretative dei tribunali e alla contrapposizione tra legge e diritto;

d) autonomia del legislatore democratico nell'ambito della costituzione versus onnipotenza dei tribunali, in particolare del Tribunale costituzionale, sulla base della costituzione; si tratta cioè della diversa interpretazione della costituzione: nel primo caso, vista quale semplice cornice, nel secondo, quale ordine di valori.

<sup>53</sup> G. SCACCIA, *Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano 2000, specie pp.1 ss. e 182 ss

<sup>54</sup> Per un'ampia e convincente critica delle c.d. teorie riduzionistiche, si veda G. CARCATERRA, *Corso di filosofia del diritto*, Roma, 1996, pp. 179 ss.

<sup>55</sup> Cfr. M. DOGLIANI, *Costituzione e virtù politica. Indignazione e sdegno*, in costituzionalismo.it, 12 novembre 2012: «Né il vuoto è stato colmato dal cd. neocostituzionalismo, in quanto la eticizzazione della costituzione che esso propugna si risolve in una eticizzazione della giurisdizione, senza toccare il tema della politica e delle virtù politiche. Anzi assumendo che la politica non è, né può essere, il luogo della virtù, il quale invece è la giurisdizione, in quanto fondata sulla saggia applicazione di un diritto che non coincide con la legge positiva politicamente prodotta».

<sup>56</sup> *op. cit.*

## 5. Conclusioni: la dipendenza contestuale dei termini. Breve ed esemplificativa indagine sulla sentenza della Corte Costituzionale

Passando ora al momento nodale della nostra indagine, si cercherà, in concreto, di analizzare in questo capitolo tutti quegli elementi di natura pragmatica offerti dalla sentenza della Corte Costituzionale al fine di individuare all'interno della stessa la dipendenza contestuale dei termini particolarmente circa la capacità delle diverse situazioni espressive di adattarsi a determinati temi sui quali la Corte è stata chiamata ad esprimersi.

Al fine di meglio chiarire la natura di questi processi si è ritenuto opportuno lavorare su un *corpus* di esempi che fosse, a nostro sommo parere, il più possibile significativo, in cui ogni momento sembra essere caratterizzato da una forza generalizzante ed utile per il nostro discorso, seppure a diversi livelli, perché diversi sono i contesti.

Prendiamo le mosse dalla sentenza n. 61 del 19 novembre 1958 (si sottolinea come la sentenza selezionata seguiranno un ordine cronologico per evidenziare le differenze dettate *anche* dai diversi momenti storici).

I Supremi Giudici affermavano in quella sede che della propria potestà legislativa la Regione non può però usare, sulla materia oggetto della decisione (che in questa sede non ci interessa nello specifico), se non in forma di disciplina organica e uniforme, vale a dire di carattere generale, comune a tutti i casi.

Evidenziando, quindi, una necessità di uniformità da parte del legislatore regionale, che possa prescindere dai diversi casi, ma che possa valere come regola.

Appare, già in questo nostro primo esempio, evidente il contributo del *contesto* per la determinazione del nucleo semantico delle espressioni della lingua usate dal Giudice che continua sottolineando che l'ordinamento degli enti locali debba avere nel vigente ordine costituzionale carattere di generalità e di uniformità risulta, in via di principio, dall'art. 128 Cost., il quale dispone che le provincie e i comuni sono enti autonomi "nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica", e, specificamente per la Sicilia, risulta dall'art. 16 dello Statuto regionale, secondo cui l'ordinamento stesso - pel quale l'art. 15 al secondo comma fissa i canoni fondamentali e al terzo comma attribuisce la potestà normativa alla Regione - deve trovare la sua disciplina in leggi organiche (che la Regione ha infatti adottate con i due decreti sopra ricordati).

Si va a delinearne, quindi, la natura del *contenuto semantico* delle espressioni linguistiche<sup>57</sup>, evidenziando quella sorta di nesso profondo che lega in maniera indissolubile l'esperienza del significato al contesto entro il quale il Giudice è chiamato ad esprimersi, nel nostro caso un intervento legislativo regionale e quindi di una particolare realtà (*ndr.* la Sicilia).

Per arrivare, poi, ad un principio che prende le mosse dal caso specifico: «qualora un istituto inerente all'ordinamento degli enti locali non trovi una specifica disciplina nelle leggi organiche della Regione (...), ma risulti che le leggi stesse non abbiano con ciò inteso sopprimerlo (come appunto per le borgate o frazioni risulta espressamente dall'art. 70 del cit. decreto legislativo reg. 29 ottobre 1955, n. 6, che prevede la nomina di delegati del Sindaco in siffatte località, nonché dall'art. 364 del cit. T.U. 9 giugno 1954, n. 9, che regola, tra l'altro, il modo di determinare la denominazione delle borgate), la disciplina della materia va cercata nelle preesistenti - e sopravvivenenti - leggi statali, di carattere generale, senza che la Regione possa per casi singoli derogarvi».

Abbiamo osservato come i capitoli precedenti abbiano rappresentato un quadro teorico complesso e per molti aspetti problematico, con momenti speculativi in tema di linguaggio ed interpretazione: in questa sede, già da questa prima nota esemplificativa, si evidenzia il principio contesto al fine di contribuire alla determinazione di diverse prospettive teoriche sul significato ed utili all'interprete, nonostante l'analisi condotta, ha già rilevato, grandi difficoltà nel descrivere i confini tra aspetti propriamente linguistici ed aspetti contestuali della pronuncia della Corte.

Già da questo nostro primo esempio, emerge, come la sentenza della Corte Costituzionale, in sé, consti di una struttura assai articolata, ma di straordinaria rilevanza all'interno dell'esperienza giuridica del Paese, sostanziandosi in una serie di proposizioni formali teleologicamente orientate alla produzione di un risultato

---

<sup>57</sup> *cf.* F. SCIACCA, *Validità normativa come accettabilità razionale: Habermas e la revisione pragmatico-contestuale del principio di discorso*, Pisa, ETS, 1999, le prime 20 pagine

finale rilevante per l'ordinamento giuridico. E' del tutto evidente come il cercare di individuare la dipendenza contestuale da un punto di vista terminologico all'interno della sentenza medesima, vuole essere, già in questo primo nostro esempio, solo il (rectius: un) punto di arrivo di un lungo quanto articolato percorso di ricerca, sorto nell'alveo della teoria del diritto in rapporto al diritto pubblico; un dibattito che ci auguriamo possa da oggi prendere le mosse e possa essere di elevato spessore intellettuale e giuridico, nel quale si possano confrontare diverse e complesse impostazioni di scuole utili ad approfondire un filone troppo poco frequentato.

La ricerca sulla contestualità dei termini nella sentenza della Corte Costituzionale, non potrà pertanto essere assorbita da quella sull'atto giuridico *sic et simpliciter*, e neppure la sentenza potrà essere letta quale fenomeno eminentemente formale, sganciata dall'atto finale cui sottende.

Il nostro secondo esempio prende le mosse dalla sentenza n. 5 del 12 febbraio del 1960.

Il punto centrale della questione sottoposto all'attenzione del Giudice, era, sostanzialmente, quello di stabilire quali fossero *il significato e l'esatta portata della parola "indennizzo" usata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione*.

In altri termini, ci si interrogava se si trattava di precisare se l'indennizzo da corrispondere al proprietario espropriato per motivi di interesse generale doveva o meno corrispondere al giusto prezzo dell'immobile espropriato.

Qui l'approccio contestualista è ancora più evidente e più utile per l'interprete, poiché appare evidente che i singoli costituenti vanno concretamente a delinarsi nella prassi del discorso giuridico.

Le espressioni pertanto, secondo questa prospettiva di ricerca, appaiono essere assolutamente legate ad una determinata situazione contestuale, in cui sembra lecito leggere una sorta di dipendenza compositiva del significato, secondo quella regola conosciuta come principio di compositività<sup>58</sup>.

La Corte Costituzionale, nella medesima sentenza ha poi osservato (come precedente giurisprudenziale sotteso alla decisione) che: «Con sentenza n. 61 del 13 maggio 1957 questa Corte ha in proposito statuito che non è dato attribuire alla parola "indennizzo" una interpretazione meramente letterale ed etimologica, in quanto il Costituente - tenuto anche conto di elementi storici - non ha inteso, relativamente all'indennizzo, adottare il solo criterio della effettiva corrispondenza al valore venale dell'immobile, fissato dall'art. 39 della legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità. Tale criterio leggi successive (legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, R.D.L., 6 luglio 1931, n. 981, per il piano regolatore della città di Roma e numerosi altri provvedimenti legislativi) avevano già superato, nella considerazione che gli scopi di pubblica utilità e le finalità sociali, per la stessa loro natura di superiori interessi, non possono essere subordinati a quelli privati e, sia pur contemperati e coordinati con questi ultimi, debbono essere realizzati».

La *contestualità*, quindi, in questa sede sembra realizzarsi *anche* attraverso l'esecuzione di regole proprie del linguaggio applicate in modo sequenziale e gerarchico prendendo le mosse da momenti basati sulla convenzionalità attraverso singole unità significative e, spesso, indipendenti da un punto di vista strettamente contestuale.

Appaiono in questa sede utili le parole di De Mauro che sostiene che: « Quando la Costituzione è stata scritta, tra il 1946 e la fine del 1947, le capacità di comprensione del testo costituzionale della popolazione italiana erano, detto alla buona, pessime, perché l'Italia prefascista e l'Italia fascista avevano lasciato in eredità alla Repubblica una massa sterminata di persone senza istruzione scolastica, che non avevano completato la scuola elementare, e, dentro questi, di analfabeti. (...) È una Costituzione che nasce dall'espressione e dal filtro delle volontà delle grandi forze politiche e ideali rappresentate nella Costituente e tradizionali in Italia. Da questo punto di vista, il bellissimo discorso di Calamandrei cerca di spiegare quante voci del nostro patrimonio ideale nazionale che c'è (anche se ogni tanto dubitiamo che sussista) risuonano e si intrecciano nella fattura della Costituzione»<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> F. TRAINA, *Senso, contenuto e dimensione contestuale*, in *Esercizi Filosofici* 6, 2011, pp. 233: «Il principio di compositività resta un principio che, attualmente, si presta a molteplici interpretazioni. Ogni variante del principio in questione può dare vita a diverse interpretazioni del linguaggio e del modo in cui determinare espressioni sintatticamente complesse. Tuttavia, è bene precisare che lo scopo del presente lavoro non è quello di analizzare o mettere a paragone le diverse declinazioni del principio».

<sup>59</sup> T. DE MAURO, *Il linguaggio della Costituzione*, Convegni e seminari n. 18 luglio 2008, Senato della Repubblica



Ed, infine, ritornando alla nostra sentenza, il Giudice ha affermato: «Ha, pertanto, ritenuto la Corte non ammissibile che proprio la Costituzione, informata ad ampie finalità di progresso sociale, abbia inteso in ordine all'indennizzo ritornare esclusivamente al criterio della effettiva corrispondenza al valore venale dell'immobile; ed ha in conseguenza affermato che l'indennizzo non significa in ogni caso integrale ristoro del sacrificio subito per effetto dell'espropriazione, ma "il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica Amministrazione può garantire all'interesse privato. Ciò importa che la valutazione comparativa di tali interessi e il modo come pervenire al massimo della rispettiva soddisfazione deve essere il risultato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che solo al legislatore può essere dato di compiere".

Al legislatore ordinario deve quindi riconoscersi, per le ragioni dette e ai fini indicati, un potere discrezionale; il quale trova pur sempre un limite, quello cioè che l'esigenza di un indennizzo non può ritenersi soddisfatta con disposizioni che vengano ad attuare un indennizzo apparente o puramente simbolico».

Si osserva, quindi, che la *contestualizzazione* diventa quindi tratto peculiare del linguaggio tecnico-scientifico usato dalla Corte, dotando il discorso specialistico della necessaria chiarezza informativa, nonché di autorevolezza e affidabilità, focalizzando, come è ovvio, l'attenzione sull'oggetto del discorso e non sul suo emittente.

Emerge, da questa nostra seconda nota esemplificativa, in tutta la sua rilevanza l'unità della sentenza nell'ambito di una non celata contestualità, indice di una non precaria individuabilità, all'intero della diade 'forma-sostanza', senza qualificare necessariamente la sentenza come un momento eminentemente formale da contrapporre all'atto giuridico quale entità sostanziale.

Terza nota esemplificativa prende le mosse dalla sentenza n. 129 del 12 dicembre 1957 (con questo ritorno al passato di tre anni, non si vuole venire meno a quanto ci siamo precedentemente prefissati e cioè di seguire una sequenza cronologica delle pronunce esemplificative della nostra ricerca, ma semplicemente questa nota si pone da un punto di vista logico ai fini del nostro discorso - come vedremo - come successiva a quella precedente).

La Corte osserva: «Niente c'è nella Costituzione e nelle leggi che regolano la competenza della Corte costituzionale (leggi costituzionali e legge ordinaria), che imponga di escludere i procedimenti di giurisdizione volontaria dal novero di quelli nel corso dei quali possa sorgere una questione di legittimità costituzionale. A prescindere dalla esatta osservazione che il termine "controversie" del quale si serve l'art. 134 della Costituzione è da riferire non già al giudizio nel quale sorge la questione di legittimità costituzionale (per le quali questioni, del resto, il termine nemmeno è da interpretare necessariamente come espressione di un caso di giurisdizione contenziosa), e a prescindere altresì dall'altra osservazione, che i termini "giudizio" e "causa" tanto nella legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, quanto nella legge 11 marzo 1953, n. 87 (art. 23) e nelle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, vengono adoperati in maniera generica e con vario significato, è fondamentale la considerazione che il sistema costruito dalla Costituzione e dalle leggi che per questa parte la integrano o le danno esecuzione, comporta che tutte le volte che l'autorità giurisdizionale chiamata ad attuare la legge nel caso concreto, cioè ad esercitare giurisdizione, dubiti fondatamente della legittimità costituzionale di questa, deve sospendere il procedimento e trasmettere gli atti all'organo costituzionale, che è il solo competente a risolvere il dubbio».

Appare evidente come il *principio del contesto* trovi in questa nota una più marcata manifestazione, infatti le parole sembra che assumano un senso all'interno del contesto dell'enunciato, e, più in generale, nel contesto generale del linguaggio tecnico che prende le mosse dalla Costituzione, portando il ricercatore e quindi l'interprete a rivalutare il primato dell'intera espressione linguistica rispetto alle singole parole, e le unità linguistiche hanno rapporti stretti col contesto in cui compaiono.

Non sembra essere, infatti, in discussione, e pensiamo che la nota di cui sopra bene possa rappresentarne un momento esemplificativo, che i singoli costituenti enunciativi ancorati alle determinazioni convenzionali, spesso finiscono per definire sfumature di natura semantica la cui attivazione dipende proprio dalle interazioni che, tali elementi, contraggono in relazione al contesto in cui compaiono.

Pertanto, per l'interprete, l'accesso al significato di un termine sembrerebbe essere mediato dai diversi rapporti che tengono insieme le singole parti degli enunciati propri in cui la sentenza si articola<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> cfr. F. MODUGNO, *Ricorso al potere costituente o alla revisione costituzionale?*, in "Giur. It.", 1998

Ed ancora più evidente ciò appare nel prosieguo della nostra sentenza, quando il Giudice afferma: «Se è vero che il nostro ordinamento ha condizionato la proponibilità della questione di legittimità costituzionale alla esistenza di un procedimento o di un giudizio, è vero altresì che il preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalità insidierebbero), insieme con l'altro dell'osservanza della Costituzione<sup>61</sup>, vieta che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini sovente incerti e contestati), si traggano conseguenze così gravi. Si può dire, anche, che la proponibilità alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità costituzionale dipenda non dalla qualificazione del procedimento in corso, ma dalla circostanza che il giudice (contenzioso o volontario che sia il processo) ritenga fondato il dubbio della legittimità costituzionale della legge che egli deve attuare. Del che, del resto, è riprova la inaccettabile conseguenza dell'opposta interpretazione, che sarebbe quella di un giudice costretto (incompetente come egli è a giudicare della costituzionalità della legge) ad applicare una legge, rispetto alla quale egli ritiene manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale».

Alla base di questa nostra lettura pensiamo, quindi, si celi uno dei problemi da sempre dibattuto tra gli interpreti teso a cogliere i diversi e complicati modi di organizzazione delle parole all'interno dei processi di costruzione e comprensione delle espressioni all'interno della sentenza della Corte Costituzionale.

Chiaro emerge, in quest'ultimo esempio, la necessità di legare il testo della sentenza (inteso quale 'forma') ad un indefettibile elemento contenutistico e contestuale, che può a buon diritto essere identificato con la funzione, di cui la sentenza stessa è la manifestazione definitiva dove intervengono atti espressivi con diverse e distinte funzioni, ma tutti legati ad una marcata contestualità.

Il quarto esempio ci porta nel 1971 con la sentenza n. 38 del 25 febbraio: « la Corte ha costantemente affermato che né l'art. 3 né l'art. 51 della Costituzione si oppongono a che la legge stabilisca, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilità a consigliere comunale, rivolte alla tutela di interessi generali che si riconnettono alla duplice esigenza di assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare e l'obiettivo ed imparziale esercizio delle funzioni demandate agli amministratori locali».

Alla luce di quanto sopra si possono facilmente individuare i confini tra semantica e pragmatica all'interno della sentenza, in cui sembra che la contesualizzazione dei termini è tesa ad una migliore lettura della sentenza medesima, attraverso un modello compositivo di costruzione del senso, facilmente individuabile attraverso metodi di analisi al fine di mettere in evidenza l'importanza dei contesti d'uso degli enunciati, analizzando anche la c.d. sottodeterminazione semantica degli enunciati, necessaria al fine di fissare gli elementi utili all'interpretazione.

Si tratta, pertanto, di un lavoro di ricerca che segue un percorso logico-induttivo che va dal fenomeno più specifico dato dalla sentenza alle categorie giuridiche più generali, in cui da un ambiente con evidenti aspetti contestuali, emerge un concetto che cerca di individuare e rappresentare tutte le possibili dinamiche attraverso le quali gli atti giuridici vengono posti in essere, secondo ben definiti caratteri strutturali che meritano approfondite indagini.

Ed ancora, nel nostro quinto esempio, una sentenza del 1977, dell'11 maggio, i giudici costituzionali osservano che: «Va (...) rilevato che la competenza territoriale del giudice penale è disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove è stato commesso il reato, allo scopo di consentire che ivi si dia luogo alla migliore concentrazione delle attività del processo.

Questa finalità, attinente prevalentemente alla economia processuale, comporta minore rigidità della detta disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza funzionale, la quale investe, invece, l'intrinseca idoneità del giudice alla funzione.

---

<sup>61</sup> si veda quanto affermato da F. BILANCIA, *Positivism giuridico e studio del diritto costituzionale*, in [costituzionalismo.it](http://costituzionalismo.it) (20 ottobre 2010): «Nello studio del diritto costituzionale, inoltre, procedendo anche soltanto ed inizialmente con mero approccio descrittivo i costituzionalisti non possono non essere necessariamente condizionati, nelle loro indagini, dal modo di essere della Costituzione, dalla sua natura di documento politico e dalla sua struttura normativa, non più fedele ormai ai paradigmi formali del positivismo legalistico ottocentesco. I documenti costituzionali attuali, oggetto di osservazione degli studiosi del diritto costituzionale - in quanto diritto positivo vigente - selezionano infatti, dando ad essi piena valenza prescrittiva, anche i fini dell'ordinamento, qualificabili come il dover essere del diritto positivo di matrice legislativa. Questi fini sono, appunto, posti dalla Costituzione spesso nella forma di principi (o valori), tipi di norme giuridiche nei cui confronti gli studiosi di diritto costituzionale non possono non assumere un atteggiamento valutativo, utilizzandoli come parametro di giudizio nell'osservazione del farsi dell'ordinamento medesimo».

Si spiega, pertanto, il preminente rilievo che assume l'esigenza di garantire l'utile svolgimento delle attività dibattimentali, esigenza che si esprime, sia nel combinato disposto degli artt. 42 e 439 primo cpv., cod. proc. pen., secondo cui, nel procedimento di primo grado, la incompetenza per territorio deve essere proposta e trattata, a pena di decadenza, immediatamente dopo che siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, (a meno che la possibilità di proporre le relative eccezioni sorga soltanto nel corso del dibattimento), sia nelle ipotesi regolate dall'art. 43 cod. proc. pen. impugnato, il quale dispone che l'incompetenza territoriale può essere riconosciuta dal giudice d'appello solo nel caso in cui la relativa eccezione risulti già sollevata a norma dell'art. 42. In particolare poi, anche ai fini della dichiarazione di incompetenza territoriale nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, la contumacia dell'imputato nel giudizio di primo grado non ha rilievo poiché la situazione del contumace, secondo la giurisprudenza della Cassazione, va parificata a quella dell'imputato presente, per quanto riguarda l'esercizio delle facoltà processuali».

E' possibile, qui, evincere, una non celata circostanza di proferimento, in relazione alle circostanze rispetto cui quel contenuto è valutato ed una circostanza di valutazione, cioè le circostanze rispetto cui quel contenuto verrà valutato mediante una sorta di *influenza pragmatica* nella determinazione del valore semantico e del rimando alle norme.

Questa prospettiva ci permette di comprendere alcuni elementi della sentenza della Corte Costituzionale, mediante anche un codice linguistico di specialità caratterizzato dal contesto d'uso specifico, caratterizzato da una rigidità strutturale del testo, del lessico, delle perifrasi e delle formule, senza alcuna complicazione sintattica.

Il sesto ed ultimo momento esemplificativo è a noi vicinissimo dal punto di vista temporale, infatti il testo risale al 2015, sentenza n. 14.

Per prima cosa riportiamo di seguito le parti di nostro interesse, poi procederemo con l'analisi finalizzata alla nostra ricerca: «Tanto puntualizzato, il rimettente osserva come, in forza del censurato *art. 464, comma 2, cod. proc. pen.*, il giudice debba decidere sulla domanda di oblazione prima di emettere i provvedimenti propulsivi finalizzati all'instaurazione del giudizio conseguente all'opposizione: con il risultato che l'opzione esercitata impedirebbe all'imputato di accedere ad una pronuncia di merito che ne accerti l'innocenza.

Ciò comporterebbe, anzitutto, la violazione del «*principio di ragionevolezza*, quale particolare accezione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.». L'*art. 459, comma 3, cod. proc. pen.* consente, infatti, al giudice di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'*art. 129 cod. proc. pen.* in sede di decisione sulla richiesta di emissione del decreto di condanna presentata dal pubblico ministero. Di contro, nella fase successiva all'emissione del decreto, l'imputato, per il solo fatto di aver richiesto l'oblazione, verrebbe a trovarsi in una situazione irragionevolmente peggiore: giacché, quando pure – alla luce delle deduzioni contenute nell'atto di opposizione – emergesse la prova evidente della sua innocenza, il giudice dovrebbe comunque «imporgli» il versamento di una somma di denaro a titolo di oblazione. Tale risultato non potrebbe essere evitato neppure tramite un rigetto della domanda di oblazione volto «obliquamente» a consentire all'imputato «di rimettere in discussione la res iudicanda», giacché le cause di rigetto dell'istanza di oblazione «sono tutte da interpretare *contra reum*».

La possibilità, per l'imputato, di beneficiare del proscioglimento immediato nella fase anteriore all'emissione del decreto, in applicazione dell'*art. 459, comma 3, cod. proc. pen.*, verrebbe, d'altra parte, a dipendere dalla completezza o meno delle indagini svolte fino a quel momento dal pubblico ministero, senza che rilevino i successivi apporti probatori della difesa: donde una irragionevole compressione anche del diritto di difesa dell'imputato (*art. 24 Cost.*).

La norma censurata, nella lettura datane dal «diritto vivente», si porrebbe altresì in contrasto con l'*art. 27 Cost.*, perché lesiva del diritto dell'imputato a conseguire in ogni stato e grado del giudizio l'assoluzione dall'accusa mossagli, allorché emerga univocamente la sua innocenza.

Risulterebbe violato, infine, l'*art. 111 Cost.*, sia «nella parte in cui prevede il diritto dell'imputato di allegare prove della propria innocenza» (nella specie, mediante l'atto di opposizione); sia nella parte in cui – enunciando il principio della ragionevole durata del processo – esclude che l'imputato possa essere costretto a richiedere il giudizio al fine di conseguire un'assoluzione che già emerge come esito evidente dagli atti.

La questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo, apparendo incontestabile l'interesse degli imputati ad essere prosciolti, anziché per estinzione del reato in conseguenza dell'oblazione, con formula ampiamente liberatoria ai sensi dell'*art. 129 cod. proc. pen.*»

E' evidente che il *contesto storico e normativo*, di per sé possono generare effetti sulla terminologia usata, ma si tratterà in ogni caso di effetti previsti e incasellati nell'ambito della procedura convenzionale del linguaggio tecnico-giuridico, tracciando una linea fra gli effetti ascrivibili alla convenzione che necessariamente si accompagna all'atto linguistico e alle conseguenze che, invece, sono contingenti rispetto all'azione di proferimento che attraverso il c.d. lexical acces, è possibile individuare quell'insieme di processi responsabili del reperimento dell'informazione lessicale appropriata con la consapevolezza del cruciale rilievo posseduto dal linguaggio nelle pratiche sia produttive che applicative di diritto. I concetti costituzionali, infatti, non hanno solo una valenza prescrittiva, ma anche un carattere giuridico di tipo di relativo, essendo aperti all'intervento di dati extragiuridici.

Ciò, logicamente, senza confondere le condizioni di verità date dal diritto di quanto espresso con le condizioni d'uso, senza mettere cioè sullo stesso piano il proferimento del Giudice nel momento di redazione della sentenza e il contenuto semantico dell'enunciato giuridico che la sentenza rappresenta come altissimo momento di diritto.

Confrontarsi, quindi, con la sentenza della Corte Costituzionale, vuol dire quindi cercare di indagare un momento di diritto circondato da un'aura di sacralità che va indagata con garbo e rigore scientifico.

Infine, possiamo concludere questa nostra ricerca, sottolineando come la nostra strategia di approfondimento e di analisi della sentenza della Corte Costituzionale impiegata per ottenere l'interpretazione dell'enunciato ha portato ad introdurre l'analisi pragmatica nell'analisi semantica, al fine di cogliere l'interazione reciproca tra composizionalità e contesto storico e normativo, evidenziando la possibilità di sciogliere le tensioni tra una modalità interpretativa di derivazione rigidamente composizionale del senso e la sua descrizione a livello contestuale.

E' uno studio che conduce, quindi, ad una sorta di mediazione tra momenti dottrinari spesso distanti, con l'auspicio che l'interprete possa essere agevolato nel suo quotidiano e non semplice lavoro<sup>62</sup>.

Recebido para publicação em 29/07/2015.  
Aceito para publicação em 11/08/2015.



Este trabalho foi licenciado sob uma Licença  
Creative Commons Atribuição 3.0 Não Adaptada

Publicação original disponível em:  
<http://www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc>

<sup>62</sup> concludendo con una nota di F. MODUGNO il quale afferma che: «l'interpretazione della Costituzione è (anche e soprattutto) interpretazione che ha a che fare con i principi-valori individuati e individuabili nella Costituzione (e nelle Costituzioni)», *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, costituzionalismo.it